

## Societario: natura giuridica delle società “in house providing”

<b>Data pubblicazione:</b>	14/01/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

### Contenuto

#### Definizione del modello in house providing

L'in house providing è un modello organizzativo di gestione diretta del servizio pubblico, realizzato tramite un ente formalmente distinto dalla Pubblica Amministrazione, ma assimilabile, sul piano sostanziale, a un prolungamento della stessa.

Ontologicamente, rappresenta un modello opposto all'esternalizzazione (outsourcing), coniugando il principio di auto-organizzazione delle autorità pubbliche con la tutela della concorrenza. Questo principio riconosce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di organizzare e svolgere compiti di interesse pubblico tramite risorse proprie, senza obbligo di ricorrere a soggetti esterni (Corte di Giustizia UE, 13 novembre 2008, causa C-324/07; 10 settembre 2009, causa C-573/2009; 8 dicembre 2016, causa C-553/15).

#### Origini giurisprudenziali: il caso Teckal

L'istituto dell'in house providing risale al 1999, con il noto caso Teckal (Corte di Giustizia UE, 18 novembre 1999, causa C-107/98).

**In tale occasione, i giudici europei hanno individuato due condizioni che legittimano l'affidamento diretto del servizio pubblico in deroga alle regole competitive:**

1. Controllo analogo: l'Amministrazione esercita sull'affidatario un controllo simile a quello esercitato sui propri servizi.

2. Prevalenza intra moenia: l'attività dell'affidatario è svolta principalmente a favore dell'ente pubblico affidante.

Questi requisiti escludono un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante e affidatario, definendo così una relazione organica (Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008, n. 1; Corte Cost., 20 marzo 2013, n. 46).

### **Normativa italiana: dal Codice dei Contratti al TUSP**

Nel sistema italiano, il modello in house è stato formalizzato con il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). Successivamente, il TUSP (Testo Unico sulle Società Partecipate) ha tipizzato ulteriormente il modello, dedicando una norma specifica alle società in house (articolo 16).

### **Requisiti delle società in house**

Secondo il TUSP, una società in house deve rispettare i seguenti requisiti:

#### **1. Prevalenza dell'attività:**

- Deve operare prevalentemente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti.
- Il fatturato derivante da tali attività deve superare l'80% del totale (art. 16, co. 3, TUSP).
- Il mancato rispetto di questa soglia costituisce una "grave irregolarità" (art. 16, co. 4, TUSP), sanabile tramite rinuncia ai contratti eccedenti o agli affidamenti diretti (Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2020, n. 444).

#### **2. Controllo analogo:**

- L'Amministrazione deve esercitare sulla società un controllo determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative (art. 2, co. 1, lett. c, TUSP).
- È sufficiente che il controllo sia esercitato dal socio pubblico di maggioranza, senza necessità che tutte le Amministrazioni partecipanti coincidano (Cass. civ., Sez. Un., 1 ottobre 2021, n. 26738).

### **Compatibilità con il diritto europeo**

Il Consiglio di Stato ha confermato la compatibilità delle disposizioni italiane con la direttiva UE 2014/23. In particolare, il limite quantitativo di fatturato garantisce che il funzionamento delle società in house sia improntato a regole interne che ne confermino l'operatività (Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2020, n. 444).

*A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno*